



## Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura **Atto del Governo 273**

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	273	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE	
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114	
Numero di articoli:	3	
	<b>Senato</b>	<b>Camera</b>
Date:		
presentazione:	22/02/16	22/02/16
annuncio:	23/02/16	22/02/16
assegnazione:	23/02/16	19/02/16
termine per l'espressione del parere:	30/02/16	30/03/16
Commissione competente :	10 <sup>a</sup> Industria, commercio e turismo	X Attività Produttive
Rilievi di altre Commissioni :	1 <sup>a</sup> Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	2 <sup>a</sup> Giustizia	V Bilancio
	5 <sup>a</sup> Bilancio	
	14 <sup>a</sup> Politiche dell'Unione europea	

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo ([A.G. n. 273](#)) è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la [Direttiva 2014/32/UE](#) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di **strumenti di misura** ai sensi di quanto previsto dalla norma di delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 ([legge n. 114/2015](#), articolo 1, commi 1 e 3 e all. B).

L'**articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2014** ha delegato il Governo ad adottare - nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di delega contenuti negli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#) - i decreti legislativi per l'attuazione di una serie di direttive contenute nell'allegato A e nell'allegato B della legge stessa, disponendo, al **comma 3**, che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive nell'**allegato B**, nonché gli schemi attuativi delle direttive nell'allegato A qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri legislativamente previsti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di essi sia espresso il **parere dei competenti organi parlamentari**.

La [Direttiva 2014/32/UE](#) deve essere recepita entro il **19 aprile 2016** e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal **20 aprile 2016**.

Si segnala che la [Direttiva 2014/32/UE](#) fa parte di un **pacchetto di provvedimenti** adottati a livello europeo per l'**adeguamento della legislazione** relativa ad alcuni prodotti al **nuovo quadro normativo**

generale comune in materia di **certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti**, costituito dal [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) e dalla [decisione n. 768/2008/UE](#).

In particolare, il [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'**accreditamento** e sull'attività degli "organismi di valutazione della conformità" - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla **vigilanza** del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i **controlli** sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i **principi generali della marcatura CE**, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La [Decisione 768/2008/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, **relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti** stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

Il pacchetto di provvedimenti di adeguamento, pubblicati il [29 marzo 2014 \(G.U.U.E\)](#), riguarda i seguenti prodotti:

- gli **esplosivi per uso civile** (gli articoli pirotecnici), [Direttiva 2014/28/UE](#);
- i **recipienti semplici a pressione**, [Direttiva 2014/29/UE](#);
- la **compatibilità elettromagnetica**, [Direttiva 2014/30/UE](#);
- gli **strumenti per pesare a funzionamento non automatico**, [Direttiva 2014/31/UE](#);
- i **sistemi di protezione** destinati a essere utilizzati in **atmosfera potenzialmente esplosiva**, [Direttiva 2014/34/UE](#);
- il **materiale elettrico** destinato ad essere adoperato **entro taluni limiti di tensione**, [Direttiva 2014/35/UE](#).

La *ratio* dichiarata è quella di aumentare la sicurezza dei prodotti sopra indicati, soggetti ad una forte concorrenza internazionale e quindi passibili di trarre beneficio dalla semplificazione legislativa e dalla garanzia di condizioni di concorrenza eque, mediante un'efficace vigilanza del mercato, soprattutto in relazione alle merci provenienti da paesi terzi.

Gli schemi di decreti legislativi attuativi delle direttive sopra citate, unitamente allo schema di D.Lgs. attuativo della [Direttiva 2014/32/UE](#), sono tutti all'esame parlamentare per l'espressione del relativo parere da parte delle Commissioni competenti nel merito, ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 1, commi 1 e 3 e all. B della legge di delegazione europea 2014.

La [Direttiva 2014/32/UE](#), che consta di 54 articoli ed è corredata da 13 allegati, procede alla **rifusione** delle norme contenute nella [Direttiva 2004/22/UE](#) poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. La nuova Direttiva disciplina gli strumenti per **misurare nuovi, prodotti** da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli **nuovi o usati, importati** da un paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima. A tal fine introduce:

1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di **dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva** anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità ;
2. il principio per cui **gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo** che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
3. norme concernenti la **tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione**, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione di uno strumento sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato ;
4. misure volte a garantire la **qualità dell'operato degli "organismi di valutazione della conformità" (OVC)**, con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla commissione UE per fornire servizi di valutazione della.
5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal **sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità** di cui al già citato [Regolamento CE n. 765/2008](#). L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica

alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione.

6. misure volte a garantire maggiore coerenza tra le direttive in termini di **definizioni e terminologia**.

Lo **schema di decreto legislativo in esame** ([A.G. n. 273](#)) si compone di **3 articoli** e di **2 Allegati (A e B)** e interviene novellando il [decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22](#) attuativo della precedente Direttiva nella medesima materia. In estrema sintesi il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai **requisiti degli strumenti**, agli **adempimenti degli operatori privati** interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed **adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche**.

L'**articolo 1, comma 1** apporta, al [D.Lgs. 22/2007](#) le seguenti modifiche:

- con la **lettera a)** il **titolo** del decreto legislativo vigente è aggiornato con i riferimenti alle nuove direttive;
- con le **lettere b), c) e d)**, al fine di adeguare la normativa all'articolo 2 della nuova direttiva, è stata aggiornata e corretta la **terminologia** e sono stati modificati i riferimenti ai nuovi allegati. Inoltre è stata introdotta una nuova disposizione che specifica che il decreto in esame costituisce **norma specifica** anche per i requisiti sull'**immunità elettromagnetica** ([Dir. 2014/30/UE](#)). Si ricorda che la Dir. 2014/30/UE disciplina la compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature. Essa mira a garantire il funzionamento del mercato interno prescrivendo che le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica. L'articolo 2, par. 3 prevede però che, qualora i requisiti essenziali siano interamente o parzialmente stabiliti in maniera più specifica da altra normativa dell'Unione, la presente direttiva non si applica, o cessa di applicarsi, a tali apparecchiature in relazione ai suddetti requisiti a decorrere dalla data di attuazione di detta normativa dell'Unione;
- con la **lettera e)**, al fine di adeguare la normativa all'articolo 4 della nuova direttiva, vengono introdotte **nuove definizioni** nell'articolo 2, del D.Lgs 22/2007, tra cui: strumenti di misura, sottounità, controlli metrologici legali, documento normativo, messa a disposizione sul mercato, immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, normativa di armonizzazione dell'Unione, marcatura CE;
- con la **lettera f)**, al fine di adeguare la normativa all'articolo 5 della nuova direttiva, si prevede all'articolo 3, del D.Lgs. 22/2007 che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche alle **sottounità** per le quali gli allegati di uno strumento specifico stabiliscono i relativi requisiti essenziali. Si ricorda che per sottounità si intende un dispositivo hardware così denominato negli allegati di uno strumento che funziona in modo indipendente e che costituisce uno strumento di misura, unitamente ad altre sottounità, con cui è compatibile, o con uno strumento di misura con cui è compatibile;
- con la **lettera g)** si inseriscono gli articoli da **4-bis a 4-sexies**. in materia di **obblighi** per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e l'**articolo 4-octies** in materia di **identificazione** degli operatori economici. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla Direttiva. Il **fabbricante**, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo. È necessario garantire che gli strumenti per misurare provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla Direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali strumenti. È pertanto previsto che gli **importatori** si assicurino di immettere sul mercato strumenti conformi alle prescrizioni stabilite dalla Direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura strumenti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo. All'atto dell'immissione sul mercato di uno strumento per misurare, ogni importatore deve indicare sullo strumento in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste **eccezioni** per i casi in cui l'importatore debba aprire l'imballaggio per apportare il proprio nome e indirizzo sullo strumento. Il **distributore** mette gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione dello strumento non incida negativamente sulla loro conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva. Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato uno strumento per pesare a funzionamento non automatico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi uno strumento in modo tale da incidere sulla conformità alla Direttiva è **considerato il fabbricante** e si assume pertanto i relativi obblighi. I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico in questione. Gli articoli da **4bis a 4-octies** attuano rispettivamente gli articoli da 8 a 13 della Direttiva in esame;
- con la **lettera h)** si abrogano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **marcatura**

- CE.** Si segnala che la materia della marcatura è prevista all'articolo 13 del D.Lgs. 22/2007;
- con la **lettera i)**, al fine di adeguare la normativa all'articolo 7 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 6, del D.Lgs. 22/2007, che prevede che gli strumenti di misura sono **messi a disposizione o in servizio sul mercato** solo quando soddisfano i requisiti previsti dal presente provvedimento. In occasione di eventi è consentita l'esposizione di strumenti di misura non conformi solo se ne è specificata la non conformità. Si ricorda che per "messa a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di uno strumento di misura per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito, mentre per "messa in servizio" si intende la prima utilizzazione di uno strumento di misura destinato all'utilizzatore finale per fini a cui esso era destinato;
  - con la **lettera l)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 17 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 7, del D.Lgs. 22/2007, che disciplina le **procedure di valutazione della conformità** che può essere stabilita, a scelta del fabbricante, con due procedure alternative descritte nel dettaglio nell'Allegato II. Più in particolare la valutazione della conformità consiste in un processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali relativi agli strumenti;
  - con la **lettera m) e n)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 18 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 8, del D.Lgs. 22/2007, apportando modifiche relative ai **termini** per allinearli a quelli previsti nella nuova direttiva;
  - con la **lettera o)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 19 della nuova direttiva, si introduce l'articolo 8-bis, in materia di **struttura della dichiarazione di conformità UE attestante il possesso**, da parte dello strumento, dei requisiti essenziali previsti all'allegato I della direttiva;
  - con la **lettera p)** al fine di adeguare la normativa agli articoli da 23 a 26 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 9, del D.Lgs. 22/2007, che identifica il Ministero dello sviluppo economico quale **Autorità nazionale di notifica** e prevede che l'**organismo unico di accreditamento**, con cui il Ministero stipula una convenzione, valuti e controlli gli organismi notificati. Si ricorda che ACCREDIA svolge le funzioni di organismo unico di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n.765/2008 e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, attuato con decreto interministeriale 22 dicembre 2009. Inoltre vi è già una convenzione vigente in materia di strumenti di misura stipulata in data 13 giugno 2011 e rinnovata il 6 luglio 2015;
  - con la **lettera q)** al fine di adeguare la normativa agli articoli 27, 28, 29, 30,32,35,36 e 37 della nuova direttiva si aggiungono nel testo del D.Lgs. n.22/2004 gli **articoli da 9-bis a 9-sexies**. L'**articolo 9-bis** prevede le prescrizioni relative agli **organismi notificati e presunzione di conformità**. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dallo strumento oggetto di valutazione, inoltre può essere anche un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di degli strumenti che esso valuta a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. Il personale esegue le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica ed è libero da pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il giudizio o i risultati delle attività di valutazione. L'**articolo 9-ter** estende le medesime prescrizioni alle affiliate e subappaltatrici degli organismi notificati. L'**articolo 9-quater** disciplina gli organismi interni accreditati che possono esser utilizzati per svolgere attività di valutazione della conformità per l'impresa, a tal fine deve essere parte separata e distinta dell'impresa e non partecipa alla progettazione, produzione, fornitura, installazione , utilizzo o manutenzione degli strumenti di misura che valuta. L'**articolo 9-quinquies** disciplina la domanda e la **procedura di notifica** e la modifica delle notifiche. Più in particolare, la domanda di autorizzazione e di notifica è presentata al Ministero dello sviluppo economico corredata dal certificato di accreditamento rilasciato dall'ente nazionale di accreditamento. Il Ministero autorizza e notifica solo quelli che soddisfano le prescrizioni di indipendenza, terzietà e professionalità tecnica; inoltre lo stesso fornisce alla Commissione, su richiesta tutte le informazioni relative alla base della notifica. L'**articolo 9-sexies** prevede gli obblighi operativi degli organismi notificati, e la procedura di ricorso contro le decisioni degli organismi stessi. Più in particolare, nel compimento dell'attività di valutazione della conformità, gli organismi notificati devono tener conto delle dimensioni dell'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dello strumento in questione. Contro le decisioni dei soggetti notificati è sempre ammesso ricorso presso l'ente nazionale di accreditamento.
  - con le **lettere r) ed s)** al fine di adeguare la normativa agli articoli 31 e 34 e della nuova direttiva, si sostituiscono gli articoli 10 e 11, del D.Lgs. 22/2007, In materia di **domanda di notifica e modifica delle notifiche**. Più in particolare la procedura prevede che l'organismo di valutazione della conformità richiede all'organismo nazionale di accreditamento un certificato di accreditamento. In seguito l'organismo di valutazione presenta la domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. Tale domanda deve esser accompagnata dal certificato rilasciato dall'organismo nazionale (ACCREDIA). In caso di sospensione, modifica o ritiro del certificato il Ministero limita sospende o ritira la notifica;
  - con la **lettera t)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 14 della nuova direttiva, si sostituisce

l'articolo 12, del D.Lgs. 22/2007 che disciplina la **presunzione della conformità degli strumenti di misura** conformi alle norme armonizzate o a parti di esse e lascia comunque libero il fabbricante di decidere di utilizzare qualsiasi soluzione tecnica conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici;

- con la **lettera u)** al fine di adeguare la normativa agli articoli 21 e 22 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 13, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **marcatatura CE**. Nel dettaglio le marcature sono apposte sullo strumento di misura in modo visibile, leggibile e indelebile prima di esser immesse sul mercato e sono seguite dal numero o dai numeri di identificazione dell'organismo o degli organismi notificati che intervengono nella fase di controllo della produzione. Si ricorda che, a norma dell'art.30 del reg. (CE) 765/2008, la marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario; è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti ed è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione. È vietata l'apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa;
- con la **lettera v)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 41 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 12, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **vigilanza del mercato e controlli sugli strumenti** che entrano nel mercato dell'Unione, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di vigilanza e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni di controllo alle frontiere esterne;
- con la **lettera z)** si sostituisce il comma 2 dell'articolo 15, del D.Lgs. 22/2007 confermando la previsione dell'emanazione di un **decreto interministeriale** (MISE, MEF) per stabilire le **tariffe per la notifica** alla Commissione europea degli organismi di valutazione della conformità;
- con la **lettera aa)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 42 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 16, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **procedure** a livello nazionale per gli **strumenti che presentano rischi per gli aspetti di protezione del pubblico interesse**. Nel dettaglio si prevede che nel caso lo strumento non rispetti le prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive, di ritirarlo dal mercato o di vietare o limitare la messa a disposizione dello strumento sul mercato;
- con la **lettera bb)** al fine di adeguare la normativa agli articoli 43 e 44 della nuova direttiva si aggiungono nel testo del D.Lgs. n.22/2004 gli **articoli 16-bis e 16-ter**, per aggiornare le prescrizioni in materia di **procedure di salvaguardia** dell'Unione e di **procedure** per gli strumenti di misura conformi che presentano **rischi per la salute o la sicurezza delle persone**;
- con la **lettera cc)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 45 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 17, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **non conformità formali**, prevedendo che il Ministero dello sviluppo economico possa limitare o proibire la messa a disposizione dello strumento di misura non conforme;
- con la **lettera dd)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 38 della nuova direttiva, si sostituisce l'articolo 18, del D.Lgs. 22/2007 relativi agli **obblighi di informazione** a carico degli organismi notificati circa la validità dei loro certificati; la comunicazione va fatta al Ministero dello sviluppo economico;
- con la **lettera ee)** si modifica il comma 1 dell'articolo 19, del D.Lgs. 22/2007 al fine di eliminare i pareri dell'ormai **soppresso "Comitato centrale metrico"** con il **parere facoltativo** di uno degli istituti metrologici primari o di istituti universitari per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni degli allegati;
- con la **lettera ff)** si modifica l'articolo 20, del D.Lgs. 22/2007 in materia di **sanzioni**, prevedendo anche nuove tipologie di sanzioni amministrative, comprese quelle per le non conformità formali.
- con la **lettera gg)** al fine di adeguare la normativa all'articolo 50 della nuova direttiva, si modifica l'articolo 22, del D.Lgs. 22/2007 prevedendo **norme transitorie** per gli strumenti di misura immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016;
- con la **lettera hh)** si modifica l'articolo 22-bis, del D.Lgs. 22/2007 **esonero** dall'obbligo di valutazione della conformità una categoria di di strumenti quali **distributori di acqua potabile**, in ragione della sproporzione tra l'eccessiva onerosità degli adempimenti e il modico valore della transazione;
- con la **lettera ii)** si modifica l'Allegato I del D.Lgs. 22/2007,
- con le **lettera ii), ll), mm)** e **nn)** si interviene direttamente sugli **allegati** del D.Lgs. 22/2007, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi dei corrispondenti allegati della nuova direttiva e di apportare modifiche redazionali e di ordine tecnico.

L'**articolo 2** fissa la decorrenza di applicazione delle nuove disposizioni (**20 aprile 2016**) e armonizza i riferimenti alla nuova normativa.

L'**articolo 3** prevede la clausola di invarianza finanziaria.

### Gli Allegati

Lo schema di decreto in esame dispone la **modifica e la sostituzione di alcuni allegati** del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli

opportuni adattamenti dei riferimenti e il contenuto degli allegati che codificano le diverse procedure di valutazione applicabili. Inoltre è introdotto il **nuovo allegato XIII** in materia di dichiarazione di conformità.

## Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame sono allegata la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'AIR (Analisi di Impatto della Regolamentazione), la relazione tecnico-normativa e la relazione tecnico-finanziaria.

## Conformità con la norma di delega

Con riferimento ai **termini per l'attuazione della delega** si segnala che l'[articolo 31 della legge n. 234/2012](#) - nel **testo vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014** (15 agosto 2015) - in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione per il recepimento di direttive, disponeva che il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi fosse **entro i 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive stesse**. Tale termine, in virtù della novella apportata all'articolo 31 dalla legge europea 2014 ([legge n. 115/2015](#)) è stato poi portato a quattro mesi. Posto dunque che il termine di recepimento della [Direttiva 2014/32/UE](#) è: il **16 aprile 2016** - ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234/2012, nella sua formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della norma di delega in esame (15 agosto 2015) - il termine di scadenza per l'esercizio della delega è il **19 febbraio 2016**.

Lo schema di D.Lgs. in esame è stato **trasmesso il 19 febbraio 2016**.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 dispone tuttavia che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare ovvero i diversi termini previsti per il parere delle commissioni competenti per i profili finanziari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei previsti termini di delega o successivamente (cosa che si è in concreto verificata nel caso di specie), **questi ultimi termini sono prorogati di tre mesi**. Il comma 3 dell'articolo 31 dispone inoltre che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è volto a recepire disposizioni europee di armonizzazione con riferimento alla produzione, distribuzione, importazione e certificazione di determinate apparecchiature tecniche. Oltre a profili quali la tutela della sicurezza (art. 117 comma 1, lettera h) la materia è ascrivibile fondamentalmente alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 1, lettera e), di competenza esclusiva dello Stato.

## Compatibilità comunitaria

Lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva. Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla Direttiva alla decisione dei singoli Stati membri.

In particolare:

- è stata confermata ed estesa la facoltà di prescrivere l'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, nonché di prevedere delle **eccezioni** (art. 3 della direttiva); più precisamente, all'art. 1, comma 1, lettera *hh*) dello schema di decreto legislativo è stata introdotta un'ulteriore eccezione con riguardo ai **distributori di acqua potabile**, che si aggiunge a quella già vigente relativa ai distributori per la vendita di latte crudo (art. 22-*bis* del decreto legislativo n. 22/2007);
- è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'**uso della lingua nazionale** (artt. 6, 8, 10, 11 e 19 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (artt. 4, 4-*bis*, 4-*quater*, 4-*quinquies* e 8-*bis* dello schema di decreto);
- con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (art. 1, comma 1, lettera *p*) dello schema di decreto) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'art. 24 della direttiva, di attribuire ad un **organismo nazionale di accreditamento** la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità.

Diversamente, le seguenti **opzioni non sono state esercitate**:

- eventuale introduzione di limiti giustificati dalle condizioni climatiche locali e particolari classi di accuratezza (art. 7 della direttiva);
- possibilità di notificare comunque organismi di certificazione anche nel caso in cui non si ritenga di adottare prescrizioni nazionali per gli strumenti e le funzioni di misura (art. 23 della direttiva);
- possibilità di adottare soluzioni alternative per la valutazione e il controllo delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità (artt. 31 e 32 della direttiva).

## Procedure di contenzioso

Non risultano procedure di contenzioso in essere.

## Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Non risultano documenti all'esame degli organi dell'Unione europea.



## Incidenza sull'ordinamento giuridico

Lo schema di decreto legislativo apporta **modifiche** e varie **integrazioni** alla disciplina interna vigente relativa agli **strumenti di misura**, di cui al [decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22](#).

**Senato: Dossier n. 303**

**Camera: Atti del Governo n. 277**

**8 marzo 2016**

Senato	Servizio Studi	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Attività Produttive	st_attprod@camera.it - 066760-9574	 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0061